



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"ANGELO FRACCACRETA"**

*Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing – Turismo
Articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali
Corso serale- Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA*



ITES - "A. FRACCACRETA" - S. SEVERO
Prot. 0012619 del 17/11/2021
01 (Uscita)

Comunicazione di servizio

Anno scolastico	2021 - 2022
Oggetto	Domande di partecipazione agli Esami di Stato – Candidati interni ed esterni
Numero D'ordine	117
Data Emissione	17/11/2021

Si pubblica in allegato e sul banner presente sul sito web dell'Istituto la NOTA MI Prot. n. 16193 del 16/11/2021 avente ad oggetto: "Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021 – 2022 – candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione (Nota MI AOODGOSV n. 28118 del 12/11/2021 e Nota dell'USR PUGLIA Prot. n. 37169 del 15/11/2021).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Soccora Colangelo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93)

Adda, 2 71016 San Severo (FG)
Centralino: 0882 / 221596 / 21470
Fax: 0882 / 223023

www.itesfraccacreta.edu.it
Codice scuola: FGTD010004
Codice fiscale Istituto: 84001490717

E-mail: fgtd010004@istruzione.it - fgtd010004@pec.istruzione.it

Da: usp.fg@istruzione.it

Oggetto: Esame di Stato a.s. 2021/2022 Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione (nota M.I. AOODGOSV n. 28118 del 12.11.2021 e nota dell'U.S.R. Puglia prot. n.37169 del 15.11.2021)

Data: 16/11/2021 13:16:00

Si invia la comunicazione in oggetto

La segreteria del Dirigente



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Foggia, data del protocollo

Ai Candidati agli esami di Stato interessati

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
di Istruzione Secondaria di 2° grado statali
di Foggia e Provincia
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative
degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado
paritari di Foggia e Provincia
LORO SEDI

Al sito web

Oggetto: Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 – candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione (nota M.I. AOODGOSV n. 28118 del 12.11.2021 e nota dell'U.S.R. Puglia prot. n. 37169 del 15.11.2021)

Facendo seguito alla nota del M.I. prot. 28118 del 12.11.2021 e alla nota dell'U.S.R. Puglia prot. n. 37169 del 15.11.2021 (che si allegano e che si invita a leggere con particolare attenzione) si specifica quanto segue.

La nota del M.I. n. 28118 del 12.11.2021 precisa i candidati interni ed esterni (art. 1), le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2021/2022 e il pagamento della tassa per esami e del contributo (art. 2) e gli aspetti procedurali (art. 3).

In particolare, **si richiama l'attenzione dei candidati esterni sull'introduzione della procedura informatizzata sul sito del Ministero dell'Istruzione**, indicata al punto 2A e 2B della nota ministeriale, sia in ordine alla presentazione della candidatura, **a partire dal 16 novembre 2021 e fino al 6 dicembre 2021**, sia in ordine al pagamento della tassa per esami, nonché sulle scadenze indicate nell'Allegato 1 alla circolare ministeriale allegata.

I candidati esterni che intendano presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato, fermo restando quanto precisato nella nota del M.I. relativamente ai requisiti di ammissione, **dovranno compilare l'istanza di partecipazione secondo la procedura informatizzata disponibile nell'area dedicata al servizio**, predisposta nel portale del Ministero dell'Istruzione, nei termini indicati nell'Allegato 1 alla nota del M.I. n. 28118 del 12.11.2021, corredandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. **L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avvengono, a partire dal 16 novembre 2021 tramite utenza SPID/CIE/eIDAS**. Si precisa che, nel caso in cui il candidato sia

Referenti esami di Stato A.T. di Foggia

dott.ssa Lina Conte (lina.conte5@istruzione.it) - 0881795253

Prof.ssa Irene Dellisanti (iredellisanti62@gmail.com) - 0881/795231



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

minorenne, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi eserciti la responsabilità genitoriale (art. 2.A della nota del M.I. n. 28118 del 12.11.2021).

La nota del M.I. n. 28118 del 12.11.2021 precisa anche le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Stato per i candidati interni, i candidati esterni residenti all'estero, i candidati detenuti e i candidati esterni che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbiano necessità di sostenere l'esame in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria Regione, o in comune di Regione diversa da quella della residenza anagrafica. Per tutti tali casi si rinvia alla richiamata nota del M.I. n. 28118 del 12.11.2021 e dell'U.S.R. Puglia n. 37169 del 15.11.2021.

In particolare, **per i candidati detenuti**, le domande di partecipazione all'esame di Stato sono presentate "secondo le modalità di trasmissione previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'Allegato 1 della presente nota, potendosi avvalere in modalità cartacea del fac-simile di modello di cui all'allegato 2" (art. 2.A della nota del M.I. prot. n. 28118 del 12.11.2021).

Riguardo al pagamento della tassa per esami, si rinvia all'art. 2.B della nota del M.I. n. 28118. In particolare, **per i candidati interni**, il versamento della tassa per esami è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato. **Per i candidati esterni**, il pagamento della tassa per gli esami è effettuato al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso il bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.

Si richiama l'attenzione, infine, su tutti i termini di presentazione della domande e sull'indicazione dei destinatari delle stesse, così come indicati nel "Prospetto riepilogativo termini domande candidati" – Allegato 1 alla nota del M.I. n. 28118 del 12.11.2021.

Il Funzionario di settore
per il Dirigente Ufficio V – A.T. Foggia
F.to dott.ssa Lina Conte

Si allegano:

- Nota AOODGOSV N. 28118 del 12.11.2021 con Allegato 1 – Prospetto riepilogativo termini domande candidati e Allegato 2 – Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota ministeriale;
- Nota dell'U.S.R. Puglia prot. n. 37169 del 15.11.2021.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.

Il dirigente: dott.ssa OLIVA Esterina Lucia

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in altro)

Ai candidati agli Esami di Stato interessati

(a mezzo pubblicazione sul sito web pugliausr.gov.it)

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione secondaria
di 2° grado **STATALI** della PUGLIA
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative degli Istituti di
istruzione secondaria di 2° grado **PARITARI** della Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione
secondaria di 1° grado **STATALI** della PUGLIA
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative degli Istituti di
istruzione secondaria di 1° grado **PARITARI** della Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti tecnici
SEDE

Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito territoriale dell'USR Puglia
LORO SEDI

Al sito WEB

OGGETTO: *Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022- Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione (nota M.I. AOODGOSV n. 28118 del 12.11.2021).*

Con l'unità nota AOODGOSV n. 28118 del 12.11.2021, al cui contenuto si rimanda integralmente, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione e l'Internalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione ha impartito, per l'anno scolastico 2021/2022, le disposizioni sulle **modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato**, da parte dei candidati interni ed esterni, nonché sulla **procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche**.

SI RICHIAMA IN PARTICOLARE L'ATTENZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI SULL'INTRODUZIONE DELLA PROCEDURA



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.

INFORMATIZZATA SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE INDICATA AL SUCCESSIVO PUNTO 2A E 2B SIA IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PARTIRE DAL 16 NOVEMBRE P.V. FINO AL 6 DICEMBRE P.V. SIA IN ORDINE AL PAGAMENTO DELLA TASSA PER ESAMI, NONCHE' SULLE SCADENZE INDICATE NELL'ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE IN PAROLA.

Si evidenzia, ad ogni buon conto, più nel dettaglio, quanto segue:

1. CANDIDATI

1.A Candidati interni

1.A.a Studenti dell'ultima classe (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, in qualità di **candidati interni**, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, **sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico", conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e le Regioni o Province autonome.**

1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (presentazione domande: 7 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022)

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, **a domanda**, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello **scrutinio finale della penultima classe**, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.

1.B CANDIDATI ESTERNI (PRESENTAZIONE DOMANDE: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021)

L'articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

- a) **compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare** in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) **siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado** da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) **siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale** del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
- d) **abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.**

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza PRIMA DEL 15 MARZO 2022.

I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, **l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.** Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno **i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.** Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, **possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.** Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.

Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

- nell'ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
- negli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali sono attuati i progetti EsaBac ed EsaBac techno (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all'esame di Stato e non lo abbiano superato; l'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.

Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI SULL'INTRODUZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DESCRITTA AL SUCCESSIVO PUNTO 2:

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

2.A Modalità

I **candidati interni** presentano domanda di ammissione all'esame di Stato, nei termini indicati nell'allegato 1 alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata.

I CANDIDATI ESTERNI presentano domanda di ammissione all'esame di Stato, nei termini indicati nell'allegato 1 alla presente nota, all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell'area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell'istruzione, correlandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio sarà possibile, a partire dal **16 novembre 2021**, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta di identità elettronica) / eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. **LA SCADENZA E' PREVISTA PER IL 6 DICEMBRE 2021.**

I candidati esterni residenti all'estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro prescelto, fermo restando che l'attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.

I candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione **al massimo tre opzioni** riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l'esame. Tali opzioni **non sono vincolanti** per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e DOCUMENTATI motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute ENTRO IL TERMINE DEL 31 GENNAIO 2022.

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni (dopo il 31 gennaio 2022 ma prima del 15 marzo 2022) possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni ENTRO IL 21 MARZO 2022.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2022, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono **anche i candidati interni** nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.

Le domande di partecipazione all'esame di Stato dei **candidati detenuti** sono presentate, secondo le modalità di trasmissione previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, **per il tramite del Direttore della Casa circondariale**, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all'allegato 2. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 6 dicembre 2021.

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa per esami da parte dei **candidati interni** è richiesto dalle istituzioni scolastiche **all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.**

Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata. Il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto **ESCLUSIVAMENTE** qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio. Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.

In caso di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

3. ASPETTI PROCEDIMENTALI

3.A Uffici scolastici regionali

I candidati esterni trasmettono, **TRAMITE LA PROCEDURA INFORMATIZZATA SOPRA DESCRITTA**, le istanze di partecipazione all'Ufficio scolastico regionale della **REGIONE DI RESIDENZA**, indicando in ordine preferenziale **al massimo tre istituzioni scolastiche** in cui chiedono di sostenere l'esame. Tali opzioni **non sono vincolanti** per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

Gli Uffici scolastici regionali, accedendo all'area riservata del portale SIDI dedicata alla procedura, possono:

- **visualizzare le domande inoltrate;**
- **verificare il possesso dei requisiti** di ammissione all'esame, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;
- **assegnare alle scuole i candidati esterni**, garantendo una loro **omogenea distribuzione** sul territorio al fine di evitare squilibri e problemi organizzativi nel funzionamento delle commissioni; tali candidati sono assegnati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede **nel comune di residenza del candidato** stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, **nella provincia** e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, **nella regione**.

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi adottati, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e **il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 62 del 2017.**

Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. **I candidati visualizzano nell'area dedicata l'esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.**

3.A.a Esame di Stato nella regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in **un comune o provincia diversi** da quelli della residenza anagrafica, **ma della propria regione**, trasmette, **attraverso la citata procedura informatizzata**, all'Ufficio scolastico regionale **apposita richiesta**, con **unita dichiarazione sostitutiva** dell'atto di



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.

notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono indicati **il comune e l'istituto** presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e **l'indirizzo di studio prescelto**.

L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. **I candidati visualizzano nell'area dedicata l'esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.**

3.A.b Esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica

Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato **in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica presenta, attraverso la citata procedura informatizzata, all'Ufficio scolastico regionale della regione ove ha la residenza anagrafica appositamente richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale.**

Nella richiesta sono indicati **il comune e l'istituto** presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e **l'indirizzo di studio prescelto**.

L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di **valutazione negativa**, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione.

Nel caso di valutazione positiva **l'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione dell'esame fuori regione all'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, che potrà verificare lo stato della domanda nell'area dedicata. L'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.**

3.D Dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici e i coordinatori degli istituti paritari, ferme restando le competenze dell'Ufficio scolastico regionale di cui al punto 3.A, controllano il possesso dei requisiti dei candidati esterni dell'istituto sede d'esame cui essi sono stati assegnati dall'Ufficio scolastico regionale.

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l'istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tenuto a comunicare immediatamente all'Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale.

I coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie comunicano allo scrivente Ufficio scolastico regionale il numero ed i nominativi dei candidati interni agli esami di Stato, distinti per ogni singola classe quinta funzionante in regime di parità scolastica, con l'indicazione dell'indirizzo di studio attuato e della/e lingua/e straniera/e studiata/e, ENTRO E NON OLTRE IL 7 DICEMBRE 2021 ai seguenti indirizzi email: direzione-puglia@istruzione.it e pasquale.tempesta@istruzione.it. SI RACCOMANDA LA PRECISA CORRISPONDENZA DEI DATI FORNITI ALLO SCRIVENTE A QUELLI INDICATI AL SIDI, NONCHE' IL RISPETTO DEL PREDETTO TERMINE ALLA LUCE DEI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA CIRCOLARE IN PAROLA.

Qualsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata, documentandone i motivi, e tempestivamente comunicata agli Uffici regionali di competenza, acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza il fascicolo personale del candidato che si trasferisce.

Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e i controlli del caso.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

Allegati:

- Nota AOODGOSV n. 28118 del 12.11.2021
- Allegato 1 - Prospetto riepilogativo termini domande candidati.
- Allegato 2 **Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota ministeriale in parola.**



Firmato digitalmente da OLIVA
ESTER
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

1. CANDIDATI

1.A Candidati interni

1.A.a Studenti dell'ultima classe (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico", conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e le Regioni o Province autonome.

1.A.b Studenti della penultima classe - abbreviazione per merito (presentazione domande: 7 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022)

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1.B Candidati esterni (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021)

L'articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.

I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare¹ volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.

Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

-nell'ambito dei corsi quadriennali;

-nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;

-negli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;

-nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali sono attuati i progetti EsaBac ed EsaBac *techno* (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);

- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all'esame di Stato e non lo abbiano superato; l'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.

Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

2.A Modalità

I candidati interni presentano domanda di ammissione all'esame di Stato, nei termini indicati nell'allegato I alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata.

¹ L'esame preliminare è volto ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle discipline dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

I **candidati esterni**² presentano domanda di ammissione all'esame di Stato, nei termini indicati nell'allegato 1 alla presente nota, all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell'area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell'istruzione, correlandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avviene, **a partire dal 16 novembre 2021**, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenni, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

I candidati esterni residenti all'estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro prescelto, fermo restando che l'attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

I candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l'esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2022. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2022 possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2022.

Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2022, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i **candidati interni** nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.

Le domande di partecipazione all'esame di Stato dei **candidati detenuti** sono presentate, secondo le modalità di trasmissione previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all'allegato 2. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 6 dicembre 2021. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall'Ufficio scolastico regionale.

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.

Il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto **esclusivamente** qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.

Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute

² Relativamente al Dipartimento sovrintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, alle Direzioni istruzione e formazione italiana, istruzione, formazione e cultura ladina, istruzione e formazione tedesca della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e al Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, per la presentazione delle domande di ammissione all'esame di Stato da parte dei candidati esterni restano ferme le modalità di trasmissione delle domande stesse previste dalla nota ministeriale 6 novembre 2020, n. 20242. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all'allegato 2.

in laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

In caso di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

3. ASPETTI PROCEDIMENTALI

3.A Uffici scolastici regionali

I candidati esterni trasmettono, tramite la procedura informatizzata, le istanze di partecipazione all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale al massimo tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l'esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

Gli Uffici scolastici regionali, accedendo all'area riservata del portale SIDI dedicata alla procedura, possono:

- **visualizzare** le domande inoltrate;
- **verificare il possesso dei requisiti di ammissione all'esame**, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;
- **assegnare alle scuole i candidati esterni, garantendo una loro omogenea distribuzione sul territorio al fine di evitare squilibri e problemi organizzativi nel funzionamento delle commissioni**; tali candidati sono assegnati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 62 del 2017. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

I candidati visualizzano nell'area dedicata l'esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

3.A.a Esame di Stato nella regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, trasmette, attraverso la citata procedura informatizzata, all'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta, con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.

L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. I candidati visualizzano nell'area dedicata l'esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

3.A.b Esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica

Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica presenta, attraverso la citata procedura informatizzata, all'Ufficio scolastico regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui

risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale. Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.

L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva l'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione dell'esame fuori regione all'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, che potrà verificare lo stato della domanda nell'area dedicata. L'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

3.B Regione Lombardia – Diploma professionale di “Tecnico”

L'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il sopra citato corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il *curriculum* formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni.

3.C Province autonome di Trento e Bolzano - Diploma professionale di “Tecnico”

Gli studenti interessati presentano la domanda di partecipazione all'esame di Stato direttamente al Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa dove frequentano l'apposito corso annuale. Sono, infatti, sedi di esame le istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.

L'ammissione all'esame di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale.

3.D Dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici e i coordinatori degli istituti paritari, ferme restando le competenze dell'Ufficio scolastico regionale di cui al punto 3.A, controllano il possesso dei requisiti dei candidati esterni dell'istituto sede d'esame cui essi sono stati assegnati dall'Ufficio scolastico regionale.

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l'istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tenuto a comunicare immediatamente all'Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

I coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 6 dicembre 2021, comunicano al competente Ufficio scolastico regionale il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato. Qualsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata, documentandone i motivi, e tempestivamente comunicata agli Uffici regionali di competenza, acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza il fascicolo personale del candidato che si trasferisce.

Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e i controlli del caso.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da PALERMO
MARIA ASSUNTA
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Allegati:

- 1) prospetto riepilogativo termini presentazione domande;
- 2) facsimile modello di domanda.

Direttori generali e dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali - LORO SEDI

Regione autonoma Valle di Aosta -Dipartimento sovrintendenza agli studi - AOSTA

Provincia autonoma di Bolzano-Direzione istruzione e formazione italiana - BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano -Direzione istruzione e formazione tedesca - BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano-Direzione istruzione, formazione e cultura ladina - BOLZANO

Provincia autonoma di Trento - Dipartimento istruzione e cultura - TRENTO

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali - LORO SEDI

Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado paritari - LORO SEDI

p.c. Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - SEDE

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - DGSP -Ufficio V - ROMA

Regione autonoma Valle di Aosta -Assessorato all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili - AOSTA

Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - PALERMO

Presidenti delle Giunte provinciali delle Province autonome di
BOLZANO – TRENTO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA	SOGGETTI INTERESSATI	DESTINATARI DOMANDA
16 novembre 2021 – 6 dicembre 2021	Studenti dell'ultima classe (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
16 novembre 2021 – 6 dicembre 2021	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Regione Lombardia)	Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
16 novembre 2021 – 6 dicembre 2021	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Province autonome di Trento e Bolzano)	Dirigente/direttore della sede dell'istruzione formativa frequentata per il corso annuale
16 novembre 2021 – 6 dicembre 2021	Candidati detenuti	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale
7 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022	Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)	Dirigente scolastico/coordinatore didattico della scuola frequentata
	Domande tardive	
7 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022	Candidati interni	Dirigente scolastico/coordinatore didattico della scuola frequentata
	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
1 febbraio 2022 - 21 marzo 2022	Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2022 e prima del 15 marzo 2022 (candidati esterni)	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza

(Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota ministeriale "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione")

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Anno scolastico 2021/2022 - Candidato esterno.

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a il _____ a _____
 residente in _____
 via _____ n. _____ cap _____
 email _____ tel. _____
 in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _____

CHIEDE

di sostenere l'esame di Stato, nell'anno scolastico 2021/2022, in qualità di candidato esterno, presso le scuole (indicare al massimo tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere l'esame, in ordine di preferenza)³

1) _____

2) _____

3) _____

corso di studio _____
 settore _____
 indirizzo _____
 articolazione _____
 opzione _____

Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere _____

Si allegano:

- attestazione di versamento della prescritta tassa erariale;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità.

Data _____

Firma

³ Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità della distribuzione territoriale.